

COMUNE DI FONTE



Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO
CONCERNENTE LA
DETENZIONE DI CANI**

Approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale
n. 18 del 21.04.2005

Titolo 1 - Disposizioni generali

Art. 1

1. Il presente regolamento detta norme che disciplinano la materia riguardante obblighi e comportamenti di cittadini detentori di cani nel territorio del Comune di Fonte. Esse sono finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica ed a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro e all'igiene delle aree pubbliche e alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta.
2. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in accompagnamento di soggetti non vedenti.

Art. 2

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche o di uso pubblico dei centri abitati. A titolo esemplificativo si definiscono aree di uso pubblico le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza di edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.
2. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani, durante il transito o permanenza su un'area pubblica.

Titolo II - Diritti e doveri dei proprietari di cani

Art. 3

1. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
2. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
3. E' fatto divieto di tenere cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
4. La detenzione di cani in luoghi privati deve prevedere uno spazio di almeno otto metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza. Qualora custoditi in apposito recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati di cui alla seguente tabella e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati due. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno della recinzione la superficie di base dovrà essere non inferiore a metri quindici.

Peso del cane in kg.	Superficie minima del box in mq.
Meno di 10	4,0
Da 11 a 30	6,0
Oltre 30	8,0
5. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo. Comunque, quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno quattro metri di lunghezza. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o

- di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
6. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e\o dal sole diretto.
In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e impermeabilizzata; dovrà essere rialzata da terra ed essere munita di un'idonea e adeguata schermatura.
 7. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di spazi delimitati da una rete o da una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
La rete e la cancellata devono avere una consistenza a trama ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
 8. La detenzione dei cani nei singoli alloggi non deve essere, comunque, pregiudizievole alla salute umana né arrecare disturbo o molestie al vicinato. Al verificarsi dei suddetti inconvenienti, su denuncia, il Sindaco, con apposita ordinanza, sentiti, ove occorra, l'Ufficio sanitario o veterinario dell'ASL e il Corpo di Polizia Municipale, può disporre accertamenti sanitari sui soggetti e sulle condizioni di detenzione degli stessi, applicare sanzioni amministrative fino a disporre l'allontanamento del cane.
 9. In particolare sarà disposto l'allontanamento ed il trasferimento coattivo presso il canile comunale, con spese di mantenimento in capo al proprietario\detentore dello stesso, di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato.
 10. E' fatto obbligo, al proprietario o altro detentore, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip da eseguirsi a cura dei settori veterinari USL o da veterinari liberi professionisti autorizzati.

Art. 4

Nelle aree pubbliche e di uso pubblico dei centri abitati gli accompagnatori devono tenere i cani al guinzaglio, anche se di piccola taglia. Nei luoghi in cui vi sia grande affollamento, come ad esempio in occasione di fiere, sagre, raduni, parate, sfilate, spettacoli, comizi, rappresentazioni, esposizioni, manifestazioni pubbliche culturali, politiche, sportive, religiose ecc, i cani di media e grande taglia vanno muniti di idonea museruola, tale da impedire loro di mordere. Anche sui mezzi pubblici di trasporto e nei locali pubblici, per gli stessi è reso obbligatorio l'uso della museruola e del guinzaglio. E' vietato, eccezion fatta per chi accompagni persona inabile, l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente ovvero in modo temporaneo.

Art. 5

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono usati per servizio.

Titolo III - Norme di igiene per la presenza di cani sulle aree pubbliche e di uso pubblico

Art. 6

Sulle aree pubbliche o di uso pubblico dei centri abitati, gli accompagnatori sono sempre obbligati:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
- b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere disponibili al seguito) possibilmente di materiale plastico impermeabile.

Titolo IV- Tutela delle aree pubbliche e individuazione aree destinate ai cani

Art. 7

E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualsiasi modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà comunale.

Titolo V - Norme per la prevenzione del randagismo e l'accalappiamento dei cani

Art. 8

Al fine di evitare il vagabondaggio dei cani che può costituire pericolo per la cittadinanza, il Comune di Fonte si fa promotore per l'istituzione del servizio di sorveglianza e di cattura dei cani. Il Comune può stipulare apposita convenzione con Enti e Associazioni a ciò preposti.

Art. 9

I cani trovati vaganti in violazione alle disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno catturati e tenuti in custodia secondo le modalità previste dal presente regolamento ed a carico dei proprietari o detentori, se noti, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 11, fatto salvo il caso fortuito o la dimostrata assenza di intenzionalità a liberare il cane. Il proprietario (o detentore) è comunque tenuto a corrispondere eventuali costi di cattura e mantenimento del cane.

Titolo Vi - Disposizioni finali

Art. 10

La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata, in via principale, al Corpo di Polizia Municipale e a tutti gli organi di polizia territorialmente competenti.

Art. 11

Per le violazioni di cui al presente regolamento sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, aggiunto all'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 12

Rimane salvo quanto previsto dalla Legge n. 281 del 14 Agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"; dalla Legge regionale n. 60 del 28.12.1993 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"; dal Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954; dall'ordinanza del 27 Agosto 2004 "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani"; dal Regolamento della comunità europea n. 998\2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia; dagli articoli 544 bis\ter\quater\quinquies\sexies e 727-del codice penale; dal codice della strada, artt. 169 e 170 sul trasporto di animali.